

There are no translations available.

Fino al 2002, per effettuare i periodici tagliandi di verifica della propria auto senza PERDERE LA GARANZIA era necessario rivolgersi ESCLUSIVAMENTE ai concessionari ufficiali della casa costruttrice del veicolo, e lo stesso principio valeva per le riparazioni in garanzia. Dal 2002 questo scenario è profondamente cambiato, grazie all'entrata in vigore del Regolamento (CE) n° 1400/2002, conosciuto anche come "Decreto Monti" o "Regolamento Monti", dal nome di Mario Monti, allora commissario europeo che ne aveva promosso l'estensione.

Il regolamento (CE) n° 1400/2002, per quanto riguarda l'ambito dei pezzi di ricambio, non è più in vigore dalla data del 1 giugno 2010, sostituito dal Regolamento (UE) N° 461/2010 del 27 maggio 2010.

Tale Regolamento, come quello che sostituisce, comporta un vantaggio per gli automobilisti:

Favorendo la libera concorrenza si riesce ad **offrire agli automobilisti una più ampia possibilità di scelta in termini di assistenza e ricambi**

, permettendo loro di valutare alternative diverse e di rivolgersi quindi all'officina che loro stessi ritengono più conveniente o comunque più vicina alle loro esigenze.

Concretamente, l'innovazione più immediata che origina da questa nuova regolamentazione è che il "vincolo" con le case costruttrici, di cui si accennava prima, decade: **per poter usufruire della garanzia del proprio veicolo, non c'è più l'obbligo di effettuare tagliandi e riparazioni ordinarie presso un concessionario ufficiale della casa produttrice.**

Tutti i tagliandi di verifica previsti dal libretto di manutenzione (compreso il primo, riguardo al quale molti automobilisti sono ancora convinti di doversi rivolgere al concessionario) e le riparazioni ordinarie

possono quindi essere eseguiti anche presso autoriparatori indipendenti

, a patto che questi rispettino alcune semplici ma fondamentali regole:

- **utilizzo esclusivo di ricambi di qualità equivalente all'originale** (ovvero ricambi con la medesima qualità di quelli originali ma non prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione della casa madre del veicolo). Il Regolamento (UE) n. 461/2010 (ex decreto Monti) conferisce a questo tipo di pezzi di ricambio esattamente la stessa dignità di quelli originali;

- **scrupoloso rispetto di una serie di precise istruzioni e di accurate procedure** dettate dalla stessa casa madre del veicolo per la sua corretta manutenzione e riparazione,

- corretta **documentazione degli interventi e dei controlli** effettuati (timbro sul libretto di manutenzione).

Si riporta, di seguito, il testo del punto (19) e del punto (20) del *Regolamento (UE) n°461/2010 della Commissione, datato 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico*

, che sostituisce, appunto, il regolamento n° 1400/2002.

(19) [...omissis...]. Per quanto riguarda gli accordi verticali per la distribuzione di pezzi di ricambio e per la fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dal 1° giugno 2010, in modo da continuare a garantire un'adeguata tutela della concorrenza sui mercati dei servizi di assistenza post-vendita per autoveicoli.

(20) La commissione controllerà regolarmente l'evoluzione del settore automobilistico e prenderà adeguate misure correttive qualora emergano problemi di concorrenza tali da nuocere ai consumatori o sul mercato della distribuzione di autoveicoli nuovi o su quello della fornitura di pezzi di ricambio o su quello dei servizi di assistenza post-vendita per autoveicoli.

IPS Parts produce pezzi di ricambio conformi ai requisiti delle parti di ricambio per autoveicoli secondo il disposto del Regolamento (UE) n° 461/2010 come riportato nei suoi capi II e III. Segue quindi la comunicazione ufficiale, scaricabile liberamente, con cui IPS Parts srl garantisce la corrispondenza dei suoi prodotti ai requisiti stabiliti dalle più recenti normative europee.



Riv

www.ip

Pad

Dichiarazione ai sensi del Regolamento (UE) n° 461/2010 del 27 maggio 2010
Capo II, artt. 2,3 – Capo III, artt. 4,5.

CAPO II

ACCORDI VERTICALI CONCERNENTI L'ACQUISTO, LA VENDITA O LA RIVENDITA DI AUTOVEICOLI NUOVI

Articolo 2 - Applicazione del regolamento (CE) n. 1400/2002

A norma dell'articolo 101, paragrafo 3 del trattato, nel periodo compreso tra il 1 o giugno 2010 e il 31 maggio 2013, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi verticali che riguardano le condizioni in base alle quali si acquistano, vendono o rivendono autoveicoli nuovi, che soddisfano i requisiti per l'esenzione previsti dal regolamento (CE) n. 1400/2002 che si riferiscono specificamente agli accordi verticali per l'acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi.

Articolo 3 - Applicazione del regolamento (UE) n. 333/2010

A partire dal 1 o giugno 2013 il regolamento (UE) n. 333/2010 si applica agli accordi verticali relativi all'acquisto, alla vendita o alla rivendita di autoveicoli nuovi.

CAPO III

ACCORDI VERTICALI RELATIVI AL MERCATO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA POST-VENDITA DI AUTOVEICOLI NUOVI

Articolo 4 - Esenzione

Conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato è inapplicabile agli accordi verticali che riguardano le condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere pezzi di ricambio per autoveicoli o fornire servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli, che soddisfano i requisiti per l'esenzione previsti dal regolamento (UE) n. 330/2010 e non contengono nessuna delle restrizioni elencate all'articolo 5 del presente regolamento.

La presente esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni verticali.

Articolo 5 - Restrizioni che eliminano il beneficio dell'esenzione per categoria- restrizioni fondamentali

L'esenzione di cui all'articolo 4 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, contengono, congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:

a) la restrizione delle vendite di pezzi di ricambio per autoveicoli da parte dei membri di un sistema di riparazione o di un sistema di riparatori indipendenti che utilizzano tali pezzi per la riparazione e la manutenzione di un autoveicolo;

b) la restrizione, concordata tra un fornitore di pezzi di ricambio, di attrezzature di riparazione o di apparecchiature ed un produttore di autoveicoli, della facoltà del fornitore di vendere tali beni a distributori autorizzati o indipendenti o ad utilizzatori finali;

c) la restrizione, concordata tra un costruttore di autoveicoli che utilizza componenti per l'assemblaggio e il fornitore di detti componenti, della facoltà del fornitore di apporre in maniera officiosa e chiarimento

{flike}